

Scuola di Economia e Management

LM- 49 Design of sustainable tourism systems - Progettazione dei sistemi turistici REGOLAMENTO a.a. 2013-14

(Corso di Laurea Magistrale tenuto in lingua inglese)

Art. 1 - Denominazione del corso di studio e classe di appartenenza

Il presente regolamento didattico disciplina il Corso di Studio di "Design of sustainable tourism systems - Progettazione dei sistemi turistici" (Classe delle Lauree Magistrali LM-49) conformemente al D.M. 270/2004, al Regolamento Didattico di Ateneo, e all'Ordinamento Didattico del Corso.

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici del Corso

§1. Il Corso di Studio è espressione di linee culturali e tradizioni di ricerca presenti nella Facoltà di Economia e nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Il Corso di Studio si propone di offrire una conoscenza approfondita, a livello universitario magistrale, delle moderne tecniche di organizzazione e gestione delle imprese operanti nell'industria dell'ospitalità e dei trasferimenti di persone svolti a fini culturali, di svago e di riposo. I laureati verranno a possedere una buona padronanza dello strumento informatico, delle tecniche di analisi statistica, degli elementi fondamentali delle scienze umane e sociali per una corretta descrizione delle tendenze e interpretazione di cambiamenti nei gusti turistici della popolazione. Il corso di studio prevede l'apprendimento di adeguate conoscenze legislative, storiche e geografiche anche per progettare eventi culturali complessi, promossi da istituzioni private e da amministrazioni pubbliche a sostegno del settore ricettivo, della valorizzazione del territorio e del patrimonio museale. E' inoltre previsto il possesso di un'ottima padronanza di due lingue di cui almeno una dell'Unione Europea, oltre l'italiano, per l'indispensabile collocazione nel contesto delle correnti di pensiero e dei flussi di persone che alimentano il movimento turistico internazionale.

§2. Il Corso di Studio è finalizzato a una preparazione rigorosa, ma nel contempo polivalente, idonea a formare figure professionali che abbiano la possibilità di trovare occupazione in svariati ambiti del sistema socio-economico del turismo, potendo inserirsi in attività professionali del pubblico e del privato, operare sul mercato interno e su quello internazionale, far parte di enti di ricerca e amministrativi, di alberghi e di altre strutture dell'ospitalità, di organismi preposti all'organizzazione di congressi, di compagnie di dote alla vendita di viaggi organizzati o richiesti da singoli cittadini.

Art. 3 - Requisiti di accesso ai Corsi di Studio

§1. Il CdS è dotato di un Comitato della didattica presieduto dal Presidente del CdS che lo convoca. Salvo quanto stabilito da eventuali normative sovraordinate, tale Comitato:

- a) comprende almeno altri quattro docenti del CdS scelti e nominati dal Presidente, e almeno due rappresentanti degli studenti ove eletti;
- b) è immediatamente operativo, anche se soggetto a conferma nel primo Consiglio di Corso utile;
- c) ha sedute valide se è presente la maggioranza dei docenti aventi diritto, dopo aver sottratto i giustificati;
- d) delibera col voto della maggioranza assoluta dei presenti;
- e) ha la responsabilità delle attività di verifica dei requisiti curriculari e di preparazione personale per l'accesso al Corso di Studio di cui ai commi successivi, oltre che delle altre funzioni previste dallo Statuto di Ateneo e comunque di tutte quelle delegabili dal Corso di Studio.

§2. I laureati provenienti da corsi di laurea della classe L-15 Scienze del turismo hanno i requisiti curriculari per l'accesso diretto al Corso di Studio di "Progettazione dei sistemi turistici". Tuttavia, il Comitato della didattica suggerisce le scelte curriculari più appropriate tenuto conto delle scelte effettuate e delle competenze maturate nel primo livello. La verifica della preparazione personale è soddisfatta automaticamente per i laureati che abbiano conseguito un voto di laurea di almeno 95/110. Con un voto inferiore, la verifica è effettuata tramite colloquio o test ad opera del Comitato della didattica o suoi delegati. Il colloquio o il test vertono comunque sui contenuti generali degli insegnamenti del Corso di studio di "Scienze turistiche" attivato presso la Facoltà di Economia. Nel caso che la verifica di preparazione personale porti all'accertamento di lacune rilevanti, il Comitato della didattica può negare l'iscrizione con delibera motivata, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma § 4, o da eventuali delibere conseguenti a normative sovraordinate a questo regolamento. Il candidato può ripetere

domanda di iscrizione in occasione successiva.

§3. I laureati provenienti da corsi di laurea delle classi L-1 Beni culturali, L-6 Geografia, L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-11 Lingue e culture moderne, L-12 Mediazione linguistica, L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-20 Scienze della comunicazione, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-41 Statistica, L-42 Storia e L-43 Tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali hanno i requisiti curriculari per l'ammissione al CdS se hanno acquisito crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua, diversa dall'Italiano (requisito sostituibile da certificazione di possesso del livello B2, almeno parziale, rilasciata da idoneo ente certificatore o dal fatto di essere di lingua madre) e se hanno conseguito crediti relativi alle conoscenze di base dell'elaborazione dei dati (requisito sostituibile da certificazione di superamento della prova di idoneità informatica o da accertamento effettuato attraverso un colloquio con un'apposita commissione). Per i laureati provenienti da altri corsi di studio i requisiti curriculari minimi per l'accesso saranno verificati da una apposita commissione, che farà riferimento ai contenuti previsti dal Ministero per gli ambiti della classe di laurea L-15 "Scienze turistiche".

La verifica della preparazione personale di questi laureati è soddisfatta automaticamente nel caso che il detto laureato abbia conseguito un voto di laurea di almeno 99/110. Con un voto inferiore la verifica è effettuata tramite colloquio o test ad opera del Comitato della didattica o suoi delegati. Il colloquio o il test vertono comunque sui contenuti generali degli insegnamenti tipici della classe L-15 - Scienze del turismo. Nel caso in cui la verifica di preparazione personale porti all'accertamento di lacune rilevanti, il Comitato della didattica può negare l'iscrizione con delibera motivata, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma § 4, o da eventuali delibere conseguenti a normative sovraordinate a questo regolamento. Il candidato può ripetere domanda di iscrizione in occasione successiva.

§4. Per i laureati in possesso di un titolo di laurea diverso da quelli ai commi precedenti, i requisiti curriculari minimi per l'accesso saranno verificati dal Comitato della didattica o suoi delegati, facendo riferimento agli ambiti della classe L-15 - Scienze del turismo. In base al titolo di accesso ed al placement previsto potranno essere consigliati percorsi differenziati. La verifica della preparazione personale è effettuata tramite colloquio o test ad opera del Comitato della didattica o suoi delegati. Il colloquio o il test vertono comunque sui contenuti generali degli insegnamenti tipici della classe L-15 - Scienze del turismo. Nel caso in cui la verifica di preparazione personale porti all'accertamento di lacune rilevanti, il Comitato della didattica nega l'iscrizione con delibera motivata. Il candidato può ripetere domanda di iscrizione in occasione successiva. In sede di valutazione e approvazione del piano di studi il Comitato per la didattica potrà tener conto del risultato della verifica della preparazione personale.

§5. Modalità e caratteristiche relative delle verifiche di cui ai commi precedenti sono comunque coerenti a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Si prevede comunque la possibilità di introdurre ulteriori test attitudinali, di orientamento, e di verifica prima dell'iscrizione.

Art. 4 - Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula

§1. Il Corso di Studio presenta un solo curriculum articolato, come risulta dal presente Regolamento.

§2. Gli insegnamenti sono estratti dalla lista completa degli insegnamenti attivabili o mutuabili da altri corsi. Tale lista, riportata in questo regolamento, comprende l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, gli obiettivi formativi specifici, i crediti. I caratteri della scelta autonoma sono riportati all'articolo 11. I caratteri della prova finale sono riportati all'articolo 12.

§3. La Programmazione didattica e le Guide per gli studenti indicheranno ogni anno gli insegnamenti attivati tra quelli compresi nel presente Regolamento, i moduli, e la suddivisione degli stessi fra i vari anni di corso. Nel caso di motivata e grave necessità il Consiglio di Corso di Studio può deliberare, in sede di programmazione didattica, la sostituzione di un insegnamento previsto nel curriculum con altro estratto dalla lista completa, preferibilmente entro lo stesso settore scientifico disciplinare, e comunque nel rispetto dei vincoli di ordinamento, degli obiettivi formativi, e dei requisiti quantitativi e qualitativi secondo la normativa nazionale e di ateneo.

§4. Entro i vincoli di ordinamento gli organi del Corso di Studio possono deliberare il riconoscimento di piani liberi secondo una struttura standardizzata nell'ambito di rapporti convenzionali di riconoscimento reciproco di lauree magistrali con università straniere, oppure per favorire l'accesso a laureati di Corsi di Studio diversi da "Scienze Turistiche" ex 207/2004 ma compatibili all'accesso a percorsi con obiettivi formativi specifici propri di "Progettazione dei sistemi turistici".

Art. 5 - Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto

§1. Il corso ha durata normale di 2 anni. L'attività normale dello studente corrisponde al conseguimento di 60 CFU all'anno, salvo limitati adattamenti curriculari. Lo studente che abbia ottenuto 120 CFU adempiendo a tutto quanto previsto dal Corso di Studio può conseguire il titolo anche prima della scadenza biennale.

§2. Nel caso in cui lo studente abbia anticipato negli esami di primo livello, per esempio nelle scelte autonome o perché proveniente da ordinamento previgente, insegnamenti obbligatori nel curriculum prescelto in questo Corso di Studio, si procede nel modo seguente:

- come regola generale lo studente non può avere la laurea magistrale senza avere accumulato almeno 180 CFU riconosciuti nel primo livello e 120 CFU riconosciuti nella laurea magistrale, tutti in attività formative di contenuto distinto;
- in caso di anticipazione effettiva, l'esame curriculare dovrà essere sostituito con altro, per uguali CFU, e possibilmente nello stesso SSD, comunque nei SSD di ordinamento per l'ambito che comprende l'esame in questione, possibilmente entro la lista degli insegnamenti del regolamento, oppure con piani liberi anche fuori lista.

§3. Un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro standard. Il numero medio di ore dedicate ad attività frontali è pari a 6. Sulla base di apposita delibera da parte del Corso di Studio, i singoli insegnamenti possono adottare una diversa forma di organizzazione del lavoro, integrando o sostituendo parte dell'attività di lezione frontale con esercitazioni o altre attività aventi la medesima finalità. Per le attività a carattere professionalizzante o comunque volte a favorire l'introduzione nel mondo del lavoro, quali laboratori, tirocini, moduli professionalizzanti, l'organizzazione del lavoro è preventivamente definita dal Corso di Studio in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività formativa stessa. Gli insegnamenti e le verifiche sono svolti in lingua inglese. In casi specifici, a seguito di esigenze non derogabili, previo parere del Comitato per la didattica, potrà essere parzialmente utilizzata anche la lingua italiana.

§4. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente riconoscimento dei crediti maturati in ogni attività formativa, che può avere forma scritta, orale, di prova pratica o combinata, è effettuata da apposita commissione costituita secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e presieduta dal responsabile dell'attività formativa.

§5. Gli insegnamenti caratterizzanti e affini sono valutati con voto espresso in trentesimi, con eventuale lode. L'esito della valutazione per ciascun esame si considera positivo ai fini dell'attribuzione dei crediti se viene conseguito un punteggio non inferiore a 18/30 (diciotto su trenta). Nel caso di insegnamenti svolti all'estero il voto, opportunamente certificato, viene convertito in trentesimi.

§6. Il numero degli esami e delle valutazioni di profitto, calcolato ai sensi dell'art.4 comma 2 dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, non è superiore a 12.

§7. E' possibile prevedere insegnamenti impartiti a distanza utilizzando adeguate piattaforme di e-learning. Le verifiche di profitto dovranno comunque svolgersi nel rispetto delle modalità definite al comma §4 e di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 6 - Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere

§1. Lo studente ha all'accesso requisiti curriculari di due lingue straniere (di cui almeno una dell'Unione Europea), ordinariamente corrispondenti al sostenimento di almeno 6 CFU per lingua straniera, o livello analogo e comunque riferibile ai livelli di competenza linguistica pari almeno a un livello B2 di abilità di comprensione scritta e orale e di conversazione.

§2. Per le lingue straniere che costituiscono attività formative caratterizzanti, la verifica della conoscenza della lingua o delle lingue straniere previste nell'ambito di laboratori può essere demandata a strutture specializzate sia interne che esterne all'Università degli Studi di Firenze che, in accordo con il Corso di Studio, stabiliscono le modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per il conseguimento dell'idoneità o dei crediti riservati a questa attività formativa.

Art. 7 - Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stage e dei tirocini

§1. Per le attività che non corrispondono a insegnamenti universitari, per le attività di tirocinio e di laboratorio e per l'accertamento dell'abilità linguistica, la valutazione può essere espressa dall'apposita commissione con due sole modalità di "idoneo" o "non idoneo". In tal caso l'attività non entra nel calcolo della media complessiva dei punteggi conseguiti dallo studente. Nel caso di laboratori che non comportino accertamento di competenze e che per l'acquisizione dei CFU si basino

prevalentemente sulla presenza fisica dello studente in aula, l'ottenimento dei CFU potrà essere comunicato tramite lista redatta dal docente responsabile; in questo caso il laboratorio si intende "frequentato" e l'attività non entra nel calcolo della media complessiva dei punteggi conseguiti dallo studente.

§2. I crediti previsti per il tirocinio si acquisiscono con l'attestazione del completo svolgimento delle attività previste nel progetto di tirocinio da compiersi secondo le modalità previste dal Corso di Studio.

§3. I crediti previsti per le attività di laboratorio si acquisiscono con l'attestazione della frequenza al laboratorio e la relazione del docente responsabile secondo le modalità previste dal Corso di Studio.

Art. 8 - Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU

§1. La verifica dei CFU e la convalida di attività conseguiti in periodi di studio all'estero è effettuata dal Comitato della didattica, o suo delegato alle Relazioni internazionali, sulla base della documentazione prodotta dallo studente interessato direttamente o tramite i competenti uffici della Facoltà di Economia o della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze.

§2. Salvo i casi espressamente autorizzati o salvo convenzioni per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio con università straniere, l'eventuale periodo di studio all'estero dello studente del Corso di Studio ha durata convenzionale pari a un semestre e non possono essere convalidati attività (insegnamenti, lingua, stage, e altro) per più di 30 CFU a semestre di frequenza all'estero.

Art. 9 - Eventuali obblighi di frequenza ed eventuali propedeuticità

§1. Obblighi di frequenza per singoli insegnamenti o attività formative possono essere stabiliti dal Corso di Studio con apposita delibera. Per gli studenti che certifichino l'impossibilità parziale o assoluta alla frequenza ad una o più attività a frequenza obbligatoria, la struttura didattica competente può individuare forme alternative di attività che consentano l'acquisizione dei crediti corrispondenti. La frequenza è in ogni caso obbligatoria per i tirocini. Per le attività di laboratorio è prevista l'assegnazione dei CFU in base alla frequenza; coloro che non possono frequentare dovranno svolgere attività sostitutive ad hoc assegnate dal responsabile.

§2. Il Corso di Studio in occasione della programmazione didattica annuale, può stabilire eventuali propedeuticità. In ogni caso, gli esami relativi ad insegnamenti individuati da uguale denominazione e un numero d'ordine progressivo, devono essere sostenuti secondo il numero d'ordine ad essi assegnato.

§3. Nel caso di insegnamenti articolati in due moduli denominati in ordine successivo (in genere mod. a e mod. b), salvo espressa disposizione in senso contrario, il superamento dell'esame relativo al primo modulo è propedeutico al sostenimento del secondo.

Art. 10 - Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time

Gli organi del Corso di Studio possono deliberare l'adesione a forme di didattica differenziata per studenti a tempo parziale predisposte dalla Facoltà di Economia, dalla Facoltà di Lettere e Filosofia o dall'Ateneo.

Art. 11 - Regole e modalità di presentazione dei piani di studio

La scadenza di presentazione dei piani di studio dovrà avvenire secondo i termini previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo. Ogni piano approvato rispetta i vincoli sui CFU formativi previsti dal D.M. del 16/03/2007, n. 155 e dal prospetto delle attività formative dell'ordinamento didattico del Corso.

Art. 12 - Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo

§1. La prova finale di 21 CFU prevede l'elaborazione di una tesi scritta sotto la guida di un docente tutor didattico che è anche relatore, e la sua presentazione a una commissione di docenti, innanzi alla quale viene discussa. La commissione è costituita rispettando il numero minimo e la composizione prevista dal Regolamento didattico di Ateneo.

§2. La tesi consiste in un elaborato su temi scientificamente rilevanti che deve dimostrare la capacità del candidato di approfondire tematiche complesse con rigore scientifico e chiarezza espositiva, nonché di saper formulare proprie opinioni

supportate da una coerente motivazione e da metodi adeguati, propri di uno o più ambiti di discipline relative alla progettazione, organizzazione e gestione dei sistemi turistici. Si richiede una elaborazione originale, una ampia ricerca e la capacità di padroneggiare tecniche e strumenti propri della ricerca scientifica, eventualmente anche col supporto di attività di laboratorio apposite.

§3. La valutazione finale espressa dalla commissione di docenti terrà conto, oltre che della qualità della tesi scritta e della qualità della sua esposizione e difesa innanzi alla commissione, dell'intero percorso di studi specialistico svolto dallo studente.

§4. Per essere ammessi alla prova finale è necessario aver prima conseguito tutti i crediti relativi alle altre attività formative previste dal piano di studi.

§5. Alla prova finale sarà attribuito un punteggio di merito che concorre alla formazione del voto finale di laurea. Questo tuttavia deve essere basato significativamente sui risultati conseguiti nell'intero percorso di studi, ovvero sui voti conseguiti nei singoli esami sui tempi di conseguimento del titolo. Un apposito regolamento stabilisce l'implementazione di tali criteri.

§6. Il corso di studi potrà prevedere che il sostenimento della discussione dell'elaborato avvenga in modo separato dalla proclamazione del conseguimento del titolo di studio.

Art. 13 - Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio

§1. Lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative svolte presso altri corsi di studio di Università, italiane o straniere, avendo cura di produrre idonea documentazione in merito al programma di studio effettivamente svolto. Possono essere previsti colloqui di verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nei casi di passaggio da corsi di laurea appartenenti alla stessa classe LM-49 la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%. I voti degli insegnamenti accreditati sono quelli conseguiti dallo studente in trentesimi.

§2. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 lo studente può chiedere il riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali maturate nel corso della propria attività lavorativa nonché di altre conoscenze e competenze maturate in attività formative di livello post-secondario. I relativi crediti possono essere attribuiti tenendo conto della coerenza di dette competenze con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea, sulla base delle opportune certificazioni prodotte dallo studente e di eventuali colloqui di verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il riconoscimento di competenze professionali può avvenire nel limite massimo di 12 CFU, come previsto dall'articolo 14 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; rientra in questo limite anche il riconoscimento di attività lavorative a titolo di tirocinio.

§3. Possono essere riconosciute competenze linguistiche acquisite da enti esterni se appositamente accreditati.

Art. 14 - Servizi di tutorato

I servizi di tutorato agli studenti del Corso di Studio comprendono:

- a) i servizi di orientamento all'entrata, in itinere, e in uscita predisposti dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e ai quali il Corso di Studio aderisce e contribuisce;
- b) le attività del Comitato della didattica e dei delegati dello stesso comitato;
- c) i servizi di supporto ai tirocini somministrati dal Polo delle scienze sociali;
- d) i servizi di supporto agli scambi internazionali somministrati dalle Facoltà e dal Polo delle scienze sociali, ai quali il Corso di Studio aderisce;
- e) il tutoraggio e la supervisione assicurati da un docente per la prova finale;
- f) altri servizi ai quali il Corso di Studio può aderire e contribuire.

Art. 15 - Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte

Il Corso di Studio ha una pagina web entro la quale sono contenute tutte le informazioni utili alla presentazione del Corso di Studio stesso alle parti interessate. La pagina web viene aggiornata costantemente, anche con notizie di interesse specifico. La pagina web contiene una sezione per la pubblicità su procedimenti e decisioni assunte dagli organi del Corso di Studio nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 16 - Valutazione della qualità

§1. Il Corso di Studio adotta sostanziali procedure di valutazione della qualità. Gli organi del Corso di Studio verificano la fattibilità e sono tenuti a mettere in atto entro 3 anni dall'attivazione un sistema di gestione della qualità secondo il modello CRUI oppure secondo modelli differenti ove il Corso di Studio ne rilevi la complessiva convenienza.

§2. Il Corso di Studio adotta al suo interno il sistema di rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti gestito dal Servizio di valutazione della didattica di Ateneo per tutti i corsi di insegnamento tenuti e per tutti i docenti.

Art. 17 - Norme transitorie

§1. Nel passaggio dall'ordinamento ex 509/1999 a quello ex 207/2004, per quanto concerne gli esami sostenuti vengono attribuiti i crediti che agli stessi sono attribuiti nel vecchio ordinamento.

§2. La scelta di rimanere nell'ordinamento previgente non pregiudica la possibilità di decidere successivamente il passaggio nel nuovo ordinamento, mentre la scelta di passare nel nuovo ordinamento viene considerata irrevocabile.

§ 3. A coloro che si sono laureati nei corsi di laurea triennale ex DM 509/99 dell'ateneo fiorentino e che intendono immatricolarsi al corso di laurea magistrale ex DM 270/04 in continuità è garantita l'immatricolazione diretta, considerando virtualmente assolta la verifica della preparazione individuale. E' fatta salva la facoltà da parte del Comitato della Didattica di sottoporre il laureato ad un colloquio di orientamento peraltro non obbligatorio.

§4. Per quanto non previsto nei commi precedenti si rinvia a quanto stabilito dalla Facoltà di Economia, dalla Facoltà di Lettere e Filosofia o dall'Ateneo.

Articolazione del percorso di studio

	insegnamento	settore scientifico disciplinare	crediti	tipologia
primo anno	<i>Un insegnamento a scelta tra:</i> French – advanced level Spanish – advanced level German – advanced level	L-lin/04 L-lin/07 L-lin/14	9	caratterizzante
	Tourism business organization, human resources and events management	Secs-p/10	9	caratterizzante
	Economic history of tourism	Secs-p/12	9	caratterizzante
	Travel and tourism contracts	Ius/01	9	caratterizzante
	Environment and landscape geography	M-ggr/01	9	caratterizzante
	<i>Un insegnamento a scelta tra:</i> Agri-food economics Economics and management of agritourism (<i>non attivato 2013-14</i>)	Agr/01	6	affine

	insegnamento	settore scientifico disciplinare	crediti	tipologia
secondo anno	<i>Un insegnamento a scelta tra:</i> Statistical information systems – advanced level Economic statistics for tourism	Secs-s/03	6	caratterizzante
	Italian tourism legislation	Ius/09	6	caratterizzante
	Business demography	Secs-s/04	6	caratterizzante
	New technologies and environmental chemistry	Secs-p/13	9	affine
	<i>A scelta tra:</i> Laboratorio Tirocinio	-	3	altre attività
	<i>A scelta tra:</i> Foreign language Lab. Computer science lab.	-	6	altre attività
	<i>Insegnamenti a libera scelta dello studente</i>	-	12	scelta autonoma
	Final examination	-	21	-